



COMUNE DI ROVIGO

SINDACO

PG numerazione da sistema

Rovigo, data del protocollo

Al Consigliere Comunale

Ezio Conchi

per il tramite

Unità Assistenza Organi Istituzionali

OGGETTO: Riscontro all'interrogazione presentata nel Consiglio Comunale del 30 aprile 2025 in ordine agli atti di indirizzo della Giunta comunale (prot.n 35079 del 8 maggio 2025).

Cortese Consigliere,

come da lei ricordato, sia la deliberazione n. 104 del 28/03/2025 "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e di compostaggio, con produzione di biometano, in località Sarzano- proponente Ecoambiente srl. Valutazioni e indirizzo conseguente", sia la deliberazione n. 125 del 9/04/2025 "Consiglio di Bacino Rovigo- assemblea del 11 Aprile 2025" sono stati assunti nella forma dell'atto di indirizzo.

La possibilità di adottare questo tipo di atti è prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000 che all'art. 49, comma 1, recita *"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio **che non sia mero atto di indirizzo** deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."*

Con il termine "atto di indirizzo" si identificano (Vandelli) quegli atti che costituiscono manifestazione di desiderio e in quanto tali privi di operatività diretta e di effetti nei confronti di terzi e sono rivolti ad orientare successive decisioni di altri organi come il Sindaco o la Giunta.

Entrambi gli atti sopra citati, in effetti, sono stati assunti nell'ambito del servizio pubblico di rilevanza economica a rete della gestione del ciclo

integrato dei rifiuti. Per tali servizi a rete e per i rispettivi Enti di governo (leggasi Consiglio di Bacino), l'art. 3 bis , comma 1 bis, del d.l. 13.11.2011 n. 138 conv. in l. 14/09/2011 n.148 ha disposto: “ *Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali* ”.

Da quest'ultimo dato normativo ne consegue che, in tema di gestione del ciclo dei rifiuti, la competenza non è più funzionalmente attribuita al singolo Consiglio Comunale del singolo Comune consorziato riunito nell'Ente di Bacino, ma è divenuta competenza sovracomunale esercitata dal Consiglio di Bacino medesimo tramite i suoi organi, tra cui l'Assemblea cui partecipa obbligatoriamente il Sindaco o il suo delegato. Dunque, si noti, al Sindaco o suo delegato, tramite la partecipazione all'Assemblea del Consiglio di Bacino, è consentito far valere le istanze del territorio che rappresenta in tema di gestione dei rifiuti. Si tratta, quindi, di una attività/competenza funzionale riconnessa dalla legge al Sindaco.

Ed ancora, in tema di società pubbliche, quale è Ecoambiente, il legislatore stesso con l'art. 9, comma 3, del d.lgs. 175/2016 ha allocato direttamente in capo al Sindaco la gestione delle partecipazioni societarie comunali; attribuendo, invece, al Consiglio Comunale funzioni via via specificate nel testo unico e connesse principalmente a decisioni da assumersi in assemblea straordinaria (vedasi ad esempio artt. 7, 8,10 del d.lgs. n. 175/2016). Pertanto, la competenza funzionale alla gestione della partecipazione societaria è da riconnettersi al Sindaco.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, tanto nell'ambito dell'Egato preposto al ciclo dei rifiuti, tanto nella gestione della partecipazione societaria quale Ecoambiente s.r.l., non è esclusa al Sindaco la “condivisione” con la sua Giunta del suo *modus operandi* sia nell'ambito dell'Assemblea dell'Egato sia nell'ambito dell'assemblea intercomunale e societaria di Ecoambiente. La modalità consentita dall'ordinamento è appunto l'atto di indirizzo previsto dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000. Ed, infatti, gli atti di indirizzo di Giunta sopra citati non appaiono direzionati verso l'azienda partecipata o il Consiglio di Bacino in se e per sé (come quelli enunciati dalla lett. g) dell'art. 42 del d.lgs. n.267/2000), ma esclusivamente verso il Sindaco o suo delegato a condivisione delle proposte e decisioni che lo stesso, per legge, è chiamato a svolgere ed assumere sia presso la società partecipata sia presso il Consiglio di Bacino.

Quanto sopra è stato elaborato con l'ausilio del Segretario Generale e della Sezione Organismi variamente partecipati e vigilati e costituisce risposta al chiarimento richiesto nel corso del Consiglio Comunale del 30 aprile 2025.

SINDACO

Valeria Cittadin